

ALLEGATO A AL N.

DI REP.

N.

PROGR.

ASSOINTERPRETI

STATUTO

Art. 1) E' costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

"ASSOINTERPRETI

Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti".

Art. 2) L'Associazione riunisce interpreti di simultanea e consecutiva e ha lo scopo di rappresentare la professione, tutelare gli interessi dei propri associati nelle sedi più idonee, promuovere la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci, Candidati e Stagiaire, e diffondere la professione stessa quale valido contributo al superamento delle barriere linguistiche e culturali fra i popoli. L'Associazione ha altresì lo scopo di definire norme deontologiche, procedurali, contrattuali, nonché di vigilare sulla loro applicazione da parte dei Soci.

Art. 3) E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro.

Art. 4) L'Associazione ha sede in Milano. All'interno dell'Associazione possono essere istituiti Gruppi Regionali.

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Soci

Art. 6) L'Associazione è composta da Soci Ordinari e Soci Straordinari. È prevista altresì la figura del Socio Onorario. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche che svolgono l'attività di interprete e sono in possesso di diploma di Scuola Interpreti e Traduttori o laurea in Interpretazione e/o diploma o laurea non specifici, italiani o stranieri, nonché dei requisiti di ammissione previsti dal Regolamento Interno. Possono diventare Soci anche coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo, svolgono o hanno svolto attività che favoriscono il conseguimento degli scopi sociali.

Sono Soci Ordinari gli interpreti professionisti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che vengono ammessi in seguito su loro domanda.

Sono Soci Onorari coloro i quali hanno acquisito particolari benemerienze nel settore dell'interpretazione.

Sono Soci Straordinari gli interpreti di conferenza che esercitano la professione esclusivamente in qualità di funzionari presso enti od organismi.

I Soci Onorari e Straordinari possono partecipare alle assemblee e alle riunioni, senza diritto di voto.

I Soci Ordinari, i Candidati e gli Stagiaire versano una quota annua pari all'importo determinato dall'Assemblea per ciascuna categoria.

Non possono far parte dell'Associazione gli imprenditori titolari, i soci occulti o palesi o i dipendenti di qualsiasi impresa che svolga attività di intermediazione nel settore dell'interpretazione o coloro i quali, pur avendo i requisiti richiesti dallo Statuto, svolgano contemporaneamente attività di intermediazione nel suddetto settore.

Art. 7) I Soci vengono ammessi su loro domanda con delibera dell'assemblea da prendersi a scrutinio segreto.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 8) La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morte;
- c) per esclusione in caso di morosità;
- d) per esclusione dovuta a grave inadempienza alle regole deontologiche e normative più oltre definite, o dovuta ad attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, fermo restando che:

1) la perdita di qualità di Socio di cui al capoverso d) deve essere preceduta dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, da parte del Consiglio Direttivo, al Socio ritenuto inadempiente, in modo che questi, nel termine perentorio di un mese dal ricevimento di detta comunicazione, possa presentare la propria giustificazione al

Consiglio Direttivo;

2) il Socio escluso a norma del capoverso d) non potrà essere riammesso.

Eventuali riammissioni nelle ipotesi a) e c) del presente art. 8) sono soggette all'approvazione dell'Assemblea e saranno possibili solo previo pagamento degli arretrati dovuti.

È escluso qualsiasi rimborso ai Soci in caso di recesso.

Patrimonio

Art. 9) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a) quote ordinarie ed eventuali contribuzioni straordinarie a carico degli Associati;
- b) iniziative volte a promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli Associati e di terzi, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) finanziamenti;
- d) conferimenti volontari.

Organi

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario del Consiglio, se nominato dal Consiglio

Direttivo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Art. 11) L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari. I Soci Straordinari e i Soci Onorari possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine di aprile.

L'Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 12) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera o posta elettronica, spedita a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve comprendere l'ordine del giorno redatto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del rapporto del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione,
- b) l'approvazione dei rapporti dei Gruppi regionali;
- c) il rendiconto del Tesoriere;
- d) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- e) l'ammissione, l'esclusione e la riammissione dei Soci,

Candidati e Stagiaire;

f) la determinazione dell'ammontare delle quote sociali e di eventuali contribuzioni straordinarie (vedi Regolamento Interno);

g) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione che siano sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o dai Soci previa comunicazione al Consiglio Direttivo;

h) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;

i) la ratifica della costituzione e del regolamento di ciascun Gruppo Regionale;

j) ogni altra questione di straordinaria amministrazione.

Art. 14) Ciascun Socio Ordinario ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Art. 15) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza a mezzo delega di almeno due terzi del numero complessivo dei Soci Ordinari in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione dei seguenti casi:

a) elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea;

b) modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione per i quali è richiesto il voto favorevole di due terzi dei Soci.

Ogni Socio potrà avere un numero massimo di cinque deleghe.

Art. 16) Hanno diritto di voto i Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 17) Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, o quando gliene venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto, ha la facoltà di indire Assemblee mediante referendum, per corrispondenza, anziché mediante riunione dei Soci. I referendum saranno validi solo se risponderà almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni si riterranno approvate quando vi sia il consenso della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari e dei due terzi dei Soci Ordinari per le deliberazioni di cui all'art. 15 b). Le risposte dovranno essere inviate entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito (data del timbro postale).

Consiglio Direttivo

Art. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a dieci, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e il cui mandato scade al termine di due anni. I Consiglieri devono essere Soci Ordinari

da almeno tre anni, non essere mai stati sottoposti a provvedimenti disciplinari e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio, è facoltà del Consiglio Direttivo cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 19) Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvo i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o, in assenza, da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20) Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente e il Tesoriere; quest'ultimo potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto quando non sia membro del Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale. Tale funzione viene svolta dal Segretario del Consiglio, se nominato.

Art. 21) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di:

- . formulare le norme deontologiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- . vigilare sul rispetto delle norme statutarie e deontologiche da parte dei Soci;
- . proporre all'Assemblea provvedimenti di esclusione e decadenza e riammissione dei Soci, Candidati e Stagiaire;
- . nominare il Coordinatore Centrale per le Ammissioni e istituire le eventuali commissioni centrali di studio;
- . proporre eventuali modifiche a tutti i documenti associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

Presidente

Art. 22) Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

Tesoriere

Art. 23) Il Tesoriere riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, compila il

rendiconto al 31 dicembre di ogni anno e presenta il piano finanziario per l'esercizio successivo.

Segretario del Consiglio

Art. 24) Il Consiglio Direttivo può nominare fra i propri membri o fra i Soci un Segretario del Consiglio per lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione, stabilendone le mansioni.

Gruppi Regionali

Art. 25) La costituzione dei Gruppi Regionali avviene su proposta del Consiglio Direttivo o per iniziativa dei Soci interessati, previa consultazione con il Consiglio Direttivo e con il suo accordo. La costituzione di ciascun Gruppo Regionale va sottoposta all'Assemblea per la ratifica.

Scioglimento

Art. 26) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a scopi benefici in base ad apposita delibera dell'Assemblea; è escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.